



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2991**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**O G G E T T O:**

L.p. 16/93. Art. 21. Aggiornamento del sistema tariffario dei trasporti della Provincia Autonoma di Trento.

Il giorno **23 Dicembre 2010** ad ore **09:25** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER**  
**MARTA DALMASO**  
**MAURO GILMOZZI**  
**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**ALESSANDRO OLIVI**  
**FRANCO PANIZZA**  
**UGO ROSSI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La manovra finanziaria provinciale 2011 prevede, in coerenza con la manovra statale, misure contenitive in tema di spesa corrente e coerenti azioni sul piano tariffario come descritte anche alle parti sociali.

Si propone pertanto di procedere con decorrenza dal 17 gennaio 2011 all'adeguamento nella misura del 10% delle tariffe extraurbane dei biglietti di corsa semplice secondo l'allegata tabella A.

Per quanto riguarda invece gli abbonamenti a tariffa ordinaria si ritiene possano essere oggetto di revisione solo quelli diversi dagli abbonamenti utilizzati dai lavoratori pendolari, rispetto ai quali induce a mantenerne invariato il costo anche lo scopo della fidelizzazione dell'utente (che porta in via generale ad indicare nell'utilizzatore sporadico il destinatario naturale di politiche disincentivanti l'occasionalità dell'uso del mezzo pubblico, a favore dell'acquisizione di titoli di durata).

In tal senso viene assoggettata ad incremento la "tariffa studenti" a partire da settembre 2011 per l'a.s. 2011/2012 (incremento nella misura del 10% come da tabella B), considerato il basso grado di copertura dei costi rispetto a consimili servizi connessi al diritto allo studio, e considerato che l'applicazione dell'ICEF consente di beneficiare di tariffe minime ridotte.

Medesimo incremento si rende possibile, in ragione dell'analoga applicazione ICEF, che consente di salvaguardare le situazioni con minore capacità economica, per gli abbonamenti annuali extraurbani studenti universitari (come da tabella C).

Per i suddetti abbonamenti extraurbani annuali universitari, anche per quelli emessi per l'anno 2010/2011, si propone che, nel caso in cui l'utente abbia pagato la tariffa massima e presenti successivamente la domanda per ottenere la riduzione della tariffa, si può accogliere la richiesta di rimborso dell'eventuale differenza riscontrata a seguito del calcolo ICEF se la domanda perviene entro il 31 ottobre dell'anno a cui la tariffa si riferisce; tale disposizione si applica agli abbonamenti extraurbani annuali universitari per studenti frequentanti sia l'Università degli studi di Trento che altri corsi parauniversitari, postdiploma, ecc. diversi da quelli dell'Università di Trento sul territorio provinciale. Per le proposte è stato acquisito il parere positivo dei competenti "Tavoli provinciali" costituiti oltre che dalle strutture provinciali, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali e delle autonomie locali.

Si rendono poi necessarie le seguenti ulteriori modifiche al sistema tariffario provinciale.

Considerato che a partire dal 2010 il beneficio del minimo vitale è stato sostituito dal reddito di garanzia, si rende opportuno modificare, ora per allora con decorrenza dalle tariffe relative all'anno scolastico 2010/2011, la tabella H allegata alla deliberazione n. 3116 di data 22 dicembre 2009 prevedendo l'abrogazione della frase "così come per le famiglie che beneficiano del minimo vitale"; anche gli utenti che beneficiano del reddito di garanzia, pertanto, nella logica di un più articolato sostegno al reddito introdotta dalla nuova misura, acquisteranno l'abbonamento in base all'ICEF.

Si propone altresì, con validità per gli abbonamenti relativi all'anno scolastico 2010/2011, di modificare quanto disposto dalla deliberazione n. 495/2009 (poi recepito dalla disciplina Icef: art. 3 dell'Allegato 1 della deliberazione n. 1548/2009) in riferimento ai

minori affidati, prevedendo, e contestualmente sostituendo l'ultimo periodo dell'art. 3 dell'Allegato 1 alla delibera n. 1548/2009 quanto segue:

“Lo studente in affidamento familiare ovvero collocato presso comunità di accoglienza, paga la tariffa minima prevista per gli studenti fino alla quinta superiore prescindendo dalla disciplina Icef della tariffa famiglia; nel caso in cui soggetti ad affidamento siano studenti fratelli, il pagamento di un'unica tariffa minima consente il rilascio del titolo di viaggio a tutti detti fratelli. Analogamente lo studente affidato presso famiglie a seguito di progetti di solidarietà internazionale paga la tariffa minima”.

Si propone altresì di prevedere, con riferimento alla convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano per disciplinare l'integrazione tariffaria lungo la linea Penia-Ora come da deliberazione n. 1901 del 20 agosto 2010, che la scrivente Amministrazione possa rilasciare smart card nominative per percorsi anche aventi origine o destinazione all'interno della tratta Ora-Cavalese, purchè presente sulle polimetriche, fermi restando meccanismi di compensazione degli incassi tra i vettori (Trentino trasporti esercizio e concessionario della provincia di Bolzano).

Si propone altresì, in riferimento alle ipotesi di problemi tecnici nel sistema di bigliettazione elettronica MITT:

-di modificare il punto 3 –terzo alinea- della deliberazione n. 1194 del 9 maggio 2008, con il seguente:

“ nei casi in cui vi sia una:

- a) sospensione temporanea dei collegamenti di rete oppure un
- b) mancato funzionamento della smart card (per tutte le categorie ed indipendentemente dalle procedure per il caricamento) -quando all'apparenza non presenti segni di rotture- che non consentano il caricamento degli abbonamenti;

considerata l'assenza di responsabilità dell'utente e i tempi presumibili di risoluzione delle problematiche citate, le biglietterie delle società di trasporto interpellate possano rilasciare un biglietto gratuito con validità massima fino al giorno successivo al suo rilascio nel caso a), e fino a cinque giorni (computando quello del rilascio) nel caso b): in tale ultimo caso alla consegna della nuova smart card l'utente provvede al pagamento del nuovo supporto quale misura compensativa dei viaggi effettuati”.

-di modificare quanto disposto al punto 8 ultimo alinea della deliberazione n. 3116/2009 nei termini che seguono, al fine di compensare il disagio causato all'utente dal malfunzionamento:

“di procedere al rimborso delle tessere a scalare nel caso di mancato check out esclusivamente quando l'utente risulta impossibilitato ad effettuare la validazione in discesa causa validatrice non funzionante; in tale caso l'importo da rimborsare, a cura della società sui cui servizi è stato effettuato il viaggio, è pari all'importo di 5 euro; il rimborso per mancato check out pari a 5 euro viene concesso anche nei casi di corsa soppressa successivamente al check in dell'utente”.

Si propone inoltre in considerazione della differenziazione della data di inizio dell'anno scolastico da parte dei vari Istituti di scuola secondaria, di modificare, con decorrenza a partire dall'anno scolastico 2011/2012, la validità, degli abbonamenti studenti sino alla quinta superiore senza libera circolazione e caricati sulla tessera smart card, stabilita con deliberazione n. 1356 di data 29 giugno 2007, con la seguente:

validità a partire dal 1° settembre e fino al 30 giugno dell'anno successivo (comprese quindi le domeniche ed i festivi).

Si propone poi di modificare la "tariffa famiglia pensionati" prevedendo che la condizione economica del pensionato (presa a riferimento per l'inserimento nella categoria di appartenenza per la determinazione della tariffa di abbonamento) sia calcolata sommando i redditi pertinenti al nucleo familiare (considerando tale quello risultante dallo "stato famiglia") e dividendo per il numero dei componenti.

Si propone inoltre di integrare l'elenco delle persone portatrici di disabilità di cui alla deliberazione n. 2021 del 4 agosto 2000 e ss.mm. con la seguente categoria:

- non vedente con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi;

Si propone altresì, al fine di consentire l'effettivo intervento in caso di necessità, l'obbligo per i soggetti appartenenti alle Forze dell'Ordine (che ai sensi della deliberazione n. 879 di data 14 aprile 2000 e ss.mm. possono viaggiare gratuitamente sui servizi pubblici) di qualificarsi da subito presso il personale viaggiante e/o addetto al controllo all'atto della salita sui mezzi di trasporto, pena la revoca del beneficio della libera circolazione in borghese.

Si propone inoltre di dare atto che quanto previsto dalla deliberazione n. 3116/2009 relativamente alla libera circolazione gratuita a favore dei lavoratori disoccupati o sospesi dall'occupazione a seguito di crisi frequentanti corsi al fine di favorire il reinserimento lavorativo organizzati dalla Provincia attraverso l'Agenzia del Lavoro o a valere sul Fondo Sociale Europeo è valido anche per l'anno 2011.

Si propone, infine, di prevedere l'avvio del sistema di monitoraggio sull'affidabilità dei servizi ferroviari a partire dal mese di gennaio 2011 compreso, al fine di erogare agli utenti pendolari del servizio ferroviario lungo la linea del Brennero o della Valsugana, nel caso di ritardi/soppressioni dei treni, una forma di indennizzo, consistente in un bonus sconto sull'acquisto di un abbonamento extraurbano mensile o settimanale (lavoratori o studenti universitari) da attribuire nel caso di superamento dei seguenti indici di affidabilità:

ferrovia della Valsugana: indice di affidabilità: 1,00%

ferrovia del Brennero: indice di affidabilità 2,50%

Gli indici di affidabilità mensile sono calcolati come previsto nell'allegato D alla presente deliberazione e resi noti entro il giorno 10 del mese successivo mediante pubblicazione nel sito internet del Servizio trasporti provinciale.

Nel caso di superamento delle soglie sopra dette, che indicano il limite oltre il quale l'affidabilità del servizio subisce un degrado, sarà riconosciuto un bonus sconto pari a Euro 10,00 sull'acquisto di un abbonamento extraurbano settimanale o mensile (lavoratori o studenti universitari) agli utenti che autodichiarino l'avvenuto utilizzo, sul servizio ferroviario della Ferrovia del Brennero o della Valsugana, di un abbonamento, nel periodo di riferimento, in sede di acquisto di qualsivoglia nuovo abbonamento presso le biglietterie di Trenitalia entro la fine del mese successivo a quello in cui sia registrato il superamento delle soglie di affidabilità (i possessori di abbonamento annuale extraurbano lavoratori o studenti universitari potranno usufruire dello sconto, pari a Euro 10,00 per il numero di mesi di "sforamento" dell'indice nel periodo di riferimento dell'abbonamento annuale in possesso, al termine di validità dell'abbonamento).

Gli importi relativi ai bonus via via erogati non dovranno essere superiori al 60% delle somme spettanti alla Provincia quale indennizzo per i disservizi e derivanti dalle decurtazioni/penali applicabili a Trenitalia fino a quel momento maturate.

L'importo complessivo dei bonus sconti assegnati agli utenti sarà conteggiato nelle partite dare/avere tra Provincia e Trenitalia in sede di conguaglio delle somme da assegnare ai sensi dell'art. 6 comma 6 del contratto di servizio.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.p. 16/93 ed in particolare l'art. 21;
- viste le deliberazioni citate in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### d e l i b e r a

1) di procedere, con decorrenza a partire dal 17 gennaio 2011, all'adeguamento nella misura del 10% delle tariffe extraurbane dei biglietti di corsa semplice secondo l'allegata tabella A;

2) di procedere, con validità a partire dagli abbonamenti validi per l'a.s. 2011/2012, all'incremento nella misura del 10% delle tariffe risultanti dal calcolo ICEF ed in particolare:

- a) abbonamenti per il trasporto degli studenti frequentanti le scuole materne, elementari, medie inferiori e medie superiori (fino alla 5<sup>a</sup> classe) nonché centri socio-educativi (come da tabella B allegata);
- b) abbonamenti annuali extraurbani studenti universitari (come da tabella C allegata).

3) di introdurre, con decorrenza ora per allora a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e per le motivazioni in premessa indicate, le seguenti modifiche al sistema tariffario provinciale:

- di modificare la tabella H allegata alla deliberazione n. 3116 di data 22 dicembre 2009 eliminando la frase "così come per le famiglie che beneficiano del minimo vitale";

- di prevedere, per quanto riguarda gli abbonamenti annuali extraurbani studenti universitari, nel caso in cui l'utente abbia pagato la tariffa massima e presenti successivamente la domanda per ottenere la riduzione della tariffa, che si può accogliere di norma la richiesta di rimborso dell'eventuale differenza riscontrata a seguito del calcolo ICEF solo se la domanda perviene alla Provincia entro il 31 ottobre dell'anno a cui la tariffa si riferisce; tale disposizione si applica agli abbonamenti extraurbani annuali universitari per studenti frequentanti sia l'Università degli studi di Trento che altri corsi parauniversitari, postdiploma, ecc. diversi da quelli dell'Università di Trento sul territorio provinciale;

- di modificare quanto disposto dalla deliberazione n. 495/2009 (poi recepito dalla disciplina Icef: art. 3 dell'Allegato 1 della deliberazione n. 1548/2009) prevedendo, e contestualmente sostituendo l'ultimo periodo dell'art. 3 dell'Allegato 1 alla delibera n. 1548/2009, quanto segue:

"Lo studente in affidamento familiare ovvero collocato presso comunità di accoglienza, paga la tariffa minima prevista per gli studenti fino alla quinta superiore prescindendo dalla disciplina Icef della tariffa famiglia; nel caso in cui soggetti ad affidamento siano studenti fratelli, il pagamento di un'unica tariffa minima consente il rilascio del titolo di viaggio a tutti detti fratelli. Analogamente lo studente affidato presso famiglie a seguito di progetti di solidarietà internazionale paga la tariffa minima".

- di prevedere, con riferimento alla convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano per disciplinare l'integrazione tariffaria lungo la linea Penia-Ora come da deliberazione n. 1901 del 20 agosto 2010, che la scrivente Amministrazione possa rilasciare smart card nominative per percorsi anche aventi origine o destinazione all'interno della tratta Ora-Cavalese, purchè presente sulle polimetriche, fermi restando meccanismi di compensazione degli incassi tra i vettori (Trentino trasporti esercizio e concessionario della provincia di Bolzano);

4) di introdurre le seguenti disposizioni, a valere dal presente provvedimento, in riferimento alle ipotesi di problemi tecnici nel sistema di bigliettazione elettronica MITT:  
-di modificare il punto 3 –terzo alinea- della deliberazione n. 1194 del 9 maggio 2008, con il seguente:

“ nei casi in cui vi sia una:

a) sospensione temporanea dei collegamenti di rete oppure un

b) mancato funzionamento della smart card (per tutte le categorie ed indipendentemente dalle procedure per il caricamento) -quando all'apparenza non presenti segni di rotture- che non consentano il caricamento degli abbonamenti;

considerata l'assenza di responsabilità dell'utente e i tempi presumibili di risoluzione delle problematiche citate, le biglietterie delle società di trasporto interpellate possano rilasciare un biglietto gratuito con validità massima fino al giorno successivo al suo rilascio nel caso a), e fino a cinque giorni (computando quello del rilascio) nel caso b): in tale ultimo caso alla consegna della nuova smart card l'utente provvede al pagamento del nuovo supporto quale misura compensativa dei viaggi effettuati".

-di modificare quanto disposto al punto 8 ultimo alinea della deliberazione n. 3116/2009 nei termini che seguono, al fine di compensare il disagio causato all'utente dal malfunzionamento:

“di procedere al rimborso delle tessere a scalare nel caso di mancato check out esclusivamente quando l'utente risulta impossibilitato ad effettuare la validazione in discesa causa validatrice non funzionante; in tale caso l'importo da rimborsare, a cura della società sui cui servizi è stato effettuato il viaggio, è pari all'importo di 5 euro; il rimborso per mancato check out pari a 5 euro viene concesso anche nei casi di corsa soppressa successivamente al check in dell'utente”;

5) di modificare, con decorrenza a partire dall'anno scolastico 2011/2012 la validità degli abbonamenti urbani ed extraurbani senza libera circolazione caricati sulla tessera smart card stabilita con deliberazione n. 1356 di data 29 giugno 2007, con la seguente:

- validità a partire dal 1° settembre e fino al 30 giugno dell'anno successivo (comprese quindi le domeniche ed i festivi);

6) di modificare, con decorrenza 17 gennaio 2011 per le nuove tessere, e dalla scadenza per quelle ancora valide, la tariffa famiglia pensionati prevedendo che il reddito del pensionato (preso a riferimento per l'inserimento nella categoria di appartenenza per la determinazione della tariffa di abbonamento) sia calcolato sommando tutti i redditi pertinenti al nucleo familiare (come da stato famiglia) e dividendo per il numero dei componenti;

7) di integrare l'elenco delle persone portatrici di disabilità di cui alla deliberazione n. 2021 del 4 agosto 2000 e ss.mm. con la seguente categoria:

- non vedente con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi;

8) di prevedere, con decorrenza 17 gennaio 2011, per i motivi in premessa citati, l'obbligo per le Forze dell'Ordine di qualificarsi da subito presso il personale viaggiante e/o addetto al controllo all'atto dell'utilizzo dei mezzi di trasporto, pena la revoca della libera circolazione in borghese;

9) di dare atto che quanto previsto dalla deliberazione n. 3116/2009 relativamente alla libera circolazione gratuita a favore dei lavoratori disoccupati o sospesi dall'occupazione a seguito di crisi frequentanti corsi al fine di favorire il reinserimento lavorativo organizzati dalla Provincia attraverso l'Agenzia del Lavoro o a valere sul Fondo Sociale Europeo è valido anche per l'anno 2011;

10) di prevedere l'avvio del sistema di monitoraggio sull'affidabilità dei servizi ferroviari a partire dal mese di gennaio 2011 compreso, al fine di erogare agli utenti pendolari del servizio ferroviario lungo la linea del Brennero o della Valsugana, nel caso di ritardi/soppressioni dei treni, una forma di indennizzo, consistente in un bonus sconto sull'acquisto di un abbonamento extraurbano mensile o settimanale (lavoratori o studenti universitari) da attribuire nel caso di superamento dei seguenti indici di affidabilità:

ferrovia della Valsugana: indice di affidabilità: 1,00%;

ferrovia del Brennero: indice di affidabilità 2,50%.

Gli indici di affidabilità mensile sono calcolati come previsto nell'allegato D alla presente deliberazione e resi noti entro il giorno 10 del mese successivo mediante pubblicazione nel sito internet del Servizio trasporti provinciale.

Nel caso di superamento delle soglie sopra dette, che indicano il limite oltre il quale l'affidabilità del servizio subisce un degrado, sarà riconosciuto un bonus sconto pari a Euro 10,00 sull'acquisto di un abbonamento extraurbano settimanale o mensile (lavoratori o studenti universitari) agli utenti che autodichiarino l'avvenuto utilizzo, sul servizio ferroviario della Ferrovia del Brennero o della Valsugana, di un abbonamento, nel periodo di riferimento, in sede di acquisto di qualsivoglia nuovo abbonamento presso le biglietterie di Trenitalia entro la fine del mese successivo a quello in cui sia registrato il superamento delle soglie di affidabilità (i possessori di abbonamento annuale extraurbano lavoratori o studenti universitari potranno usufruire dello sconto, pari a Euro 10,00 per il numero di mesi di "sforamento" dell'indice nel periodo di riferimento dell'abbonamento annuale in possesso, al termine di validità dell'abbonamento).

Gli importi relativi ai bonus via via erogati non dovranno essere superiori al 60% delle somme spettanti alla Provincia quale indennizzo per i disservizi e derivanti dalle decurtazioni/penali applicabili a Trenitalia fino a quel momento maturate..

L'importo complessivo dei bonus sconti assegnati agli utenti sarà conteggiato nelle partite dare/avere tra Provincia e Trenitalia in sede di conguaglio delle somme da assegnare ai sensi dell'art. 6 comma 6 del contratto di servizio.

GG - IZ